



Buongiorno,

Nella tarda serata di ieri sera sono stati pubblicati:

- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 che ha attribuito i poteri di emergenza durante la fase critica del Coronavirus Covid 19 e risolto, si spera, i conflitti con le Ordinanze Regionali in materia di attività economiche
- l'aggiornamento da parte del MISE dei codici Ateco delle aziende autorizzate a proseguire l'attività, con la concessione di un ulteriore periodo di transizione per quelle non più autorizzate.

La presente Circolare fornisce l'elenco dettagliato sia di quelle originariamente non previste che di quelle cancellate.

In allegato alla presente Circolare produciamo anche una serie di risposte alle frequenti domande (FAQ), pubblicate nella giornata di ieri da Confindustria. (ALLEGATO 4)

Le risposte contenute nel documento di Confindustria sono da assumere come mero indirizzo di buon senso e quindi non sono state avallate dalle autorità competenti e quindi vanno lette con estrema prudenza.

Cordiali saluti.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani



DECRETO MISE AGGIORNAMENTO ATTIVITA' AUTORIZZATE

Nella tarda serata di ieri (25/03/2020) il MISE ha pubblicato l'aggiornamento delle aziende autorizzate alla prosecuzione dell'attività, riclassificate per Codici Ateco.

Il nuovo elenco sostituisce quello denominato Allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020, oggetto di nostra precedente circolare con decorrenza dalla data odierna (26/03/2020) e sino al 3 aprile 2020 (salvo nuove disposizioni) e con un percorso indicato nei capoversi che seguono.

Trovate in allegato alla presente:

- tabella ex DPCM 22 marzo con evidenziati in **ROSSO** i codici ATECO non più autorizzati da oggi alla prosecuzione dell'attività; (ALLEGATO 1)
- DM MISE 25 marzo che include la tabella dei codici ATECO autorizzati alla prosecuzione dell'attività con evidenziati in **VERDE** i codici "novità" rispetto al DPCM 22 Marzo ed in **GIALLO** le eccezioni. (ALLEGATO 2)

Come interpretare le tabelle: (ESEMPI)

- indicazione di DUE cifre: tutti i codici ATECO che iniziano con quelle due cifre sono compresi;
- indicazione di TRE cifre: tutti i codici ATECO che iniziano con quelle tre cifre sono compresi;
- indicazione di QUATTRO cifre: tutti i codici ATECO che iniziano con quelle quattro cifre sono compresi;

In caso di dubbio si consiglia di consultare: <https://www.codiceateco.it/> dal quale emerge molto chiaramente la forma scalare della struttura ATECO.

Si raccomanda di leggere attentamente anche le avvertenze finali poste in calce alla Nuova Tabella allegata al Decreto del Mise

In caso di prosecuzione dell'attività si raccomanda di seguire le avvertenze e le cautele identificate nel Protocollo Governo Sindacati ed Imprese del 14 Marzo (ALLEGATO ALLA NOSTRA CIRCOLARE N.22 del 2020)



Si ricorda che la nuova Tabella di codici autorizzati riguarda esclusivamente le attività di commercio all'ingrosso, industriali e di terziario, **in quanto per le attività di commercio al dettaglio, pubblici esercizi e palestre valgono le disposizioni dei precedenti DPCM, in primis quello del 11 marzo 2020, oggetto della nostra precedente circolare n. 26 cui far riferimento.**

Per tali ultime attività il Decreto del Mise non ha cambiato nulla.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del nuovo decreto MISE **possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.**

In conformità con quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera d) del DPCM 22 Marzo 2020 restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività autorizzate ai sensi della nuova Tabella del MISE, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali

Tale prosecuzione è consentita previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Su tale argomento valga quanto segue:

- a) **Viene allegato alla presente circolare un fac simile di comunicazione alla Prefettura (con i dati di quella di Mantova) per la prosecuzione della attività con dimostrazione di far parte di filiera di attività autorizzata; (ALLEGATO 3)**
- b) **Le argomentazioni dovranno essere precise e dettagliate e la prosecuzione dell'attività dovrà essere limitata ai prodotti o cicli produttivi**



esclusivamente connessi alla filiera dichiarata, sospendendo tutte le altre attività non rientranti nella filiera stessa

- c) Il controllo della veridicità di quanto asserito **sarà effettuato anche con la collaborazione delle Organizzazioni Sindacali presenti sul territorio**
- d) le attività produttive che sarebbero sospese in quanto non incluse nella nuova Tabella del MISE possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Particolare attenzione andrà prestata da parte di quelle aziende che già in vigore del DPCM 22 Marzo 2020 aveva comunicato al Prefetto la prosecuzione dell'attività in quanto funzionali ad una filiera che ora non è più autorizzata e compresa nella nuova Tabella del MISE.

Tali aziende dovranno chiudere le proprie attività produttive fatta salva la prosecuzione sino al 28 Marzo per completare le procedure di cessazione e di spedizione della merce.



Per quanto concerne invece gli eventuali conflitti tra DPCM ed Ordinanze delle Regioni, pare che il Decreto Legge 19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, abbia risolto definitivamente la questione relativa alle attività imprenditoriali e professionali in quanto l'art. 3 del decreto stesso recita:

“1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”



DECRETO LEGGE 25 MARZO 2020 N. 19

Il Decreto Legge sopra citato introduce anche una serie di disposizioni relative al periodo emergenziale che qui di seguito si riportano per schema (Fonte Sole 24 Ore)

LE 29 MISURE RESTRITTIVE ADOTTABILI E LE ECCEZIONI AMMESSE IN BASE AL DECRETO		
<p>Una o più misure reiterabili e modulabili Adottabili su tutto o parte del territorio, per periodi di 30 giorni reiterabili fino al 31 luglio, proporzionali rispetto all'emergenza e modulabili</p>	<p>10 CONGRESSI E CONVEGNI Sospensione Di ogni riunione o evento sociale, fatto salvo lo svolgimento a distanza</p>	<p>20 BAR E RISTORANTI Somministrazione e consumo Stop sia per bevande che per alimenti, bar e ristoranti compresi</p>
<p>1 PERSONE Limitazione della circolazione Solo spostamenti individuali per lavoro, necessità, salute, ragioni specifiche</p>	<p>11 EVENTI SPORTIVI E PALESTRE Limitazione/sospensione/chiusura Gare e allenamenti in luoghi pubblici o privati, palestre, terme, piscine</p>	<p>21 IMPRESE O PROFESSIONI Limite o sospensione attività Possibile eccezione: servizi di pubblica necessità se protocolli di sicurezza</p>
<p>2 SPAZI PUBBLICI Chiusura al pubblico Strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini o altri spazi pubblici</p>	<p>12 ATTIVITÀ LUDICHE E SPORTIVE Limitazione o sospensione Anche delle attività motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico</p>	<p>22 FIERE E MERCATI Limitazioni allo svolgimento A eccezione di quelli necessari per reperire alimentari e prima necessità</p>
<p>3 COMUNI E REGIONI Allontanamento/ingresso vietati Relativamente a territori comunali, provinciali, regionali, nazionale</p>	<p>13 TRASPORTO DI PERSONE O MERCI Limiti/riduzione/soppressione Anche automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, servizi pubblici locali</p>	<p>23 PAZIENTI PRONTO SOCCORSO Divieti/limitazioni accompagnatori Nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione</p>
<p>4 QUARANTENA PRECAUZIONALE Per chi ha avuto contatti infettivi Con casi confermati di malattia o per chi rientra dall'estero</p>	<p>14 ISTRUZIONE E FORMAZIONE Sospensione dei servizi educativi Scuole di ogni ordine e grado, anche private, salvo modalità a distanza</p>	<p>24 STRUTTURE ANZIANI E CARCERI Limitazione delle visite Per parenti e visitatori di lungodegenze, Rsa, hospice, penitenziari</p>
<p>5 QUARANTENA PER I POSITIVI Divieto di allontanarsi da casa Assoluto per le persone sottoposte a quarantena perché positive al virus</p>	<p>15 GITE SCOLASTICHE Sospensione in Italia e all'estero Viaggi d'istruzione, scambio, visite guidate, uscite didattiche</p>	<p>25 TRANSITI ZONE A RISCHIO Obbligo di informare il Ssn Per chi è transitato e ha sostato in zone a rischio secondo Oms e ministero</p>
<p>6 RIUNIONI PUBBLICHE Limitazione o divieto Per riunioni o assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico</p>	<p>16 MUSEI Limitazione/chiusura Musei, istituti e luoghi della cultura anche ad accesso libero o gratuito</p>	<p>26 INFORMAZIONE E PREVENZIONE Adozione di misure Informazione e prevenzione rispetto al rischio epidemiologico</p>
<p>7 RIUNIONI (ANCHE) PRIVATE Limitazione o sospensione Eventi in luogo pubblico o privato, culturali, ludico-sportivi, religiosi</p>	<p>17 UFFICI PUBBLICI Limiti a presenza fisica dipendenti Fatte salve le attività indifferibili e i servizi essenziali, priorità a lavoro agile</p>	<p>27 SMART WORKING Predisposizione di modalità Per attuare il lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente</p>
<p>8 CERIMONIE CIVILI O RELIGIOSE Sospensione Stop a cerimonie, limitazione dell'ingresso nei luoghi di culto</p>	<p>18 CONCORSI PUBBLICI E PRIVATI Limitazione o sospensione Salve le selezioni solo su curriculum, a distanza, o per specifici incarichi</p>	<p>28 ATTIVITÀ CONSENTITE Obbligo misure di sicurezza No assembramenti, distanza di sicurezza, strumenti di protezione</p>
<p>9 TEATRI E CINEMA Chiusura dei luoghi di aggregazione Anche sale da concerto, discoteche, giochi e scommesse, culturali e sociali</p>	<p>19 VENDITA AL DETTAGLIO Limitazione attività commerciali Le eccezioni: generi alimentari e prima necessità, con distanza di sicurezza</p>	<p>29 ATTIVITÀ ECONOMICHE Esclusione dalle limitazioni del DI Verifica caso per caso fatta da autorità pubbliche specificamente individuate</p>

Gli ulteriori aggiornamenti verranno comunicati con successive circolari nelle prossime ore e nei prossimi giorni

Cordiali saluti.

p. Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani